

D&O

DIRECTOR&OFFICER

PER UNA TUTELA
NELLO SVOLGIMENTO
DELLE TUE FUNZIONI
O NELL'ESERCIZIO DI CARICHE



La garanzia
per Amministratori,
Sindaci, Dirigenti
e Società



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA.

cattolica.it

scarica l'app



CATTOLICA
ASSICURAZIONI

DAL 1896

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Negli ultimi anni si è assistito alla creazione di un complesso quadro normativo a tutela dei Soci e degli altri Stakeholders che ha avuto come conseguenza la necessità che Sindaci, Amministratori e Dirigenti ampliassero le proprie competenze nello svolgimento della propria attività.



I RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il nuovo Diritto Societario (D.lgs. 6/2003)
- La disciplina sulla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (D.lgs. 231/2001)
- Le disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari (D.lgs. 262/2005)
- Art. 2043 c.c. e gli Artt. 2392 e successivi del c.c.

In particolare l'articolo 2392 c.c. recita che "Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri... omissis".

Un **cambiamento di prospettiva** nel compimento del proprio lavoro, dalla diligenza del buon padre di famiglia alla **"diligenza secondo la natura dell'incarico e la specificità delle competenze"** da cui deriva un aumento dei possibili rischi cui si può incorrere durante lo svolgimento della propria attività.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ

- Le Società, gli Amministratori, i Direttori Generali e i Dirigenti **rispondono solidalmente anche con il proprio patrimonio personale** verso richieste che Azionisti, Soci, Clienti/ Fornitori, Creditori e Finanziatori possano esigere per danni patrimoniali.
- L' Amministratore deve assumersi numerose responsabilità che comportano, nel caso di errori od omissioni, **l'attivazione di investigazioni, procedimenti penali e civili** nonché altre azioni legali, con contestuale cospicuo **esborso economico**.

LA SOLUZIONE: LA POLIZZA D&O

Garanzie • Tiene indenni gli Assicurati da richieste di **risarcimento** avanzate **per danni patrimoniali** subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: leggi, statuti, atti costitutivi, regolamenti e specifiche deleghe, purché non siano atti dolosi. Gli Assicurati sono indennizzati inoltre delle **spese legali** che dovessero sostenere per resistere a tali azioni, dando così loro la possibilità di difendersi al meglio.



LA COPERTURA È OFFERTA SECONDO LA FORMULA "CLAIMS MADE" ED È RELATIVA A 2 POSSIBILI SCENARI (ENTRAMBI ASSICURATI):

SOLUZIONE

A

Tiene indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per **danni patrimoniali** cagionati a terzi **derivanti da inosservanza di doveri** previsti dalla legge, dallo Statuto o da delibere assembleari nell'esercizio delle proprie funzioni, commessa durante il periodo di assicurazione (o durante la retroattività, quest'ultima se applicabile) e che traggano origine da sinistri avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione (o durante il periodo di osservazione, quest'ultimo se applicabile).

SOLUZIONE

B

Rimborso di quanto corrisposto dalla Società agli Assicurati in conseguenza di una richiesta di risarcimento per un **fatto illecito** compreso in garanzia avanzata contro gli Assicurati stessi e per la quale è consentito o richiesto dalla legge che la Società tenga indenni gli Assicurati, ivi inclusi costi, oneri e spese.

SOGGETTI ASSICURABILI

AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

Vengono mantenuti indenni da ogni somma che siano tenute a pagare a titolo di **danno**, a seguito di un reclamo basato su un **atto illecito** commesso durante lo svolgimento delle loro funzioni.

SOCIETÀ

Viene rimborsata qualsiasi somma sia tenuta, **per legge, per Statuto o per accordo consentito dalla legge**, a pagare per tenere indenni le persone assicurate a seguito di un reclamo presentato nei loro confronti, basato su atto illecito da esse commesso nell'esercizio delle cariche previste in polizza.

Rientrano nel perimetro della garanzia la **Società contraente più le Società controllate** così come definite dall'Art. 2359 c.c. (purché alla data di decorrenza della garanzia non presentino patrimonio netto negativo o siano in fase di liquidazione) e le Società di cui la Contraente controlli direttamente o indirettamente:

- la maggioranza dei diritti di voto (**50% più 1**).
- il diritto di **nomina o di cessazione** della maggior parte dei **membri del CdA**.
- il **controllo effettivo** della maggior parte dei **diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti**.

L'inserimento in polizza di nuove Società controllate è automatico, posto che le stesse non abbiano di norma attivo patrimoniale eccedente il 30% dell'attivo patrimoniale consolidato di gruppo.



PROTEGGITI DAI RISCHI
CUI PUOI INCORRERE
DURANTE
LO SVOLGIMENTO
DELLA TUA ATTIVITÀ

RISCHIO
COPERTURA
LAVORO
TUTELA
PROTEZIONE



ESCLUSIONI

- **SINISTRI DERIVANTI DA AZIONI DOLOSE O FRAUDOLENTE COMMESSE DALL'ASSICURATO E ACCERTATE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO IN SEDE GIUDIZIALE**
- **I SINISTRI DERIVANTI DALL'EFFETTIVO OTTENIMENTO DI QUALSIASI VANTAGGIO O PROFITTO PERSONALE AL QUALE L'ASSICURATO NON ABBA LEGALMENTE DIRITTO**
- **DANNI FISICI, MORTE, INFORTUNI, MALATTIE O DANNI ARRECATI A QUALSIASI BENE MOBILE O IMMOBILE, NONCHÉ DANNI DA MANCATO UTILIZZO DI QUALUNQUE BENE MATERIALE**
- **I SINISTRI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SERVIZI O CONSULENZE RESI A TERZI E IN GENERE DERIVANTI DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE**
- **I SINISTRI DERIVANTI DALLA MANCATA STIPULAZIONE DI POLIZZE DI ASSICURAZIONE O DALLA STIPULAZIONE DI POLIZZE DI ASSICURAZIONE INSUFFICIENTI**



ESTENSIONI

- **COSTI DI DIFESA PER INQUINAMENTO**
- **EREDI E RAPPRESENTANTI LEGALI**
- **SPESE DI PUBBLICITÀ**
- **SINISTRI IN MATERIA DI LAVORO**
- **SOCIETÀ PARTECIPATE**
- **POSTUMA PER DIMISSIONARI**
- **SOCIETÀ CONTROLLATE**
- **SPESE DI EMERGENZA**

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA COPERTURA



Gli azionisti di una Società intraprendono un'azione di **responsabilità contro gli Amministratori** e i Sindaci poiché ritengono che a causa delle loro mala gestio del Patrimonio aziendale, abbiano portato la Società al fallimento.



A seguito di una **frode** di un Amministratore, **l'intero Consiglio di Amministrazione viene incriminato** per negligenza a causa del fatto di non aver controllato con la dovuta attenzione le attività della Società.



Un **Amministratore** prima di una delibera assembleare, non informa il Consiglio di Amministrazione del **suo personale conflitto di interesse** in merito ad una operazione oggetto di approvazione del Consiglio stesso.



Un **Amministratore** è oggetto di **azione sociale di responsabilità** in quanto, per non averne da Statuto i poteri, ha con i suoi atti **impegnato la Società verso terzi**.



Al Presidente di una Società è addebitato il fatto di aver **investito in Titoli ad alto rischio, senza** previa **autorizzazione** del Consiglio di Amministrazione.



Il Cda di una Società decide di **acquisire un'azienda** pagando il prezzo richiesto. Da una verifica successiva emerge che il **magazzino contiene merce in realtà non più commercializzabile** e il prezzo pagato per l'acquisizione non risulta più congruo. **Il valore della partecipazione viene svalutato** in bilancio, evidenziando una perdita per la Società e la negligenza degli Amministratori in merito alla verifica preventiva.




Un **ex dipendente** della Società cita in giudizio il **Direttore del personale** per aver colposamente consentito che altri dipendenti portassero avanti un **atteggiamento vessatorio**, realizzando così una mancata tutela e quindi la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore stesso.




CATTOLICA
ASSICURAZIONI
È SEMPRE
AL TUO FIANCO


Cattolica Assicurazioni non è il partner ideale solo per le soluzioni **DIRECTOR&OFFICER** a tutela di Amministratori, Sindaci e Dirigenti, ma offre una serie di prodotti e soluzioni assicurative in grado di soddisfare i molteplici bisogni di un Cliente sempre più esigente.



Il Cliente è informato, valuta attentamente il prodotto assicurativo sulla base della rispondenza alle proprie esigenze, sul rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenuti, ma anche sulla base del servizio ricevuto, in termini di efficienza e di capacità di innovazione.



Cattolica risponde oggi a questo mutato scenario, proponendo un'offerta di prodotti e servizi assicurativi, studiati ponendo come obiettivo prioritario la **CENTRALITÀ DEL CLIENTE**, nel rispetto del nuovo orientamento volto al **CONSUMER PROTECTION** e alla salvaguardia degli interessi del Cliente.



Le soluzioni di Cattolica seguono le persone in questa continua evoluzione e perseguono quotidianamente due obiettivi primari:
PROTEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
TUTELA DELLE IMPRESE

Scopri di più su cattolica.it

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA.

cattolica.it

scarica l'app



CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale e direzione generale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112

Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it

Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237 - Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - cattolica.it